

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1867**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VALLONE, TREU, ZANCAN, MONCADA  
LO GIUDICE di MONFORTE, MUZIO, FORMISANO, LIGUORI,  
RIGHETTI, COVIELLO, BATTISTI e BAIO DOSSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2002**

---

**Istituzione dell’Autorità per la sicurezza alimentare e delega al  
Governo in materia di riordino del Corpo forestale dello Stato**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La decisione di dar vita all'Autorità per la sicurezza alimentare e, quindi, ad Autorità nazionali costituite come filiali dell'Autorità europea, è un indirizzo che l'Unione europea ha assunto nel corso del 2001 e che è stato formalizzato il 28 gennaio 2002 con il Regolamento n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, nel quale sono stabiliti i principi generali della legislazione in questa materia. Si tratta di una scelta conseguente alla necessità di far fronte alle «emergenze alimentari» che si sono ripetute negli ultimi tempi (dal pesce al mercurio, al vino al metanolo, dall'encefalopatia spongiforme bovina, agli organismi geneticamente modificati e così via) e volta ad evitare che analoghi allarmi si ripetano in futuro, ovvero, qualora si ripresentassero, che non trovino impreparate le istituzioni.

L'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare ha lo scopo di promuovere il coordinamento delle attività e competenze delle istituzioni rappresentandone un punto di riferimento scientifico, nonché di creare un sistema di allerta rapida per affrontare le situazioni di crisi, evitando disinformazione ed allarme ingiustificato fra i consumatori.

Per quanto attiene l'Autorità europea, al momento essa è ubicata a Bruxelles, in attesa che tra le città di Parma, Helsinki, Lille e Barcellona sia scelta la sua sede definitiva. Per quanto riguarda, invece, l'Autorità nazionale, a tutt'oggi, Torino e Verona sono le città che hanno chiesto ufficialmente di ospitarne la sede. Proprio a questo proposito, all'articolo 6 della presente iniziativa legislativa, si è voluto stabilire in modo oggettivo e trasparente i canoni in base ai quali l'istituenda Commissione interministeriale valuterà il possesso dei requisiti in capo alle città

candidate. Ciò che dovrà essere verificato *in primis* sarà la pluriennale esistenza di sperimentati ed avanzati programmi di monitoraggio della sicurezza alimentare da parte degli organismi sanitari regionali, preferibilmente supportati da una rete di laboratori pubblici nazionali, di centri didattici e ricerca di riferimento per l'intero paese, oltre che accreditati a livello europeo. Alludiamo, in particolare, all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, alle Agenzie regionali per la protezione ambientale, alla facoltà di agraria dell'università di Torino, che - prima in Italia - ha istituito corsi di laurea in agricoltura biologica.

Il 22 luglio del 2001 ha compiuto dieci anni la prima normativa europea in materia di agricoltura biologica (Regolamento (CE) 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991) un decennio che ha visto crescere l'attenzione per il cibo naturale. Oggi, questo bisogno si è fatto ancora più pressante, essendo la naturalità considerata una delle caratteristiche fondamentali per contraddistinguere la qualità di un alimento. I compiti di informazione, tanto per i produttori, quanto per i consumatori attribuiti all'Autorità europea rappresentano uno stimolo ed una garanzia per il comparto intero. Ciò vale ancora di più se trasferito alla realtà nazionale, se consideriamo che il tessuto produttivo del settore agro-alimentare è costituito da una miriade di micro-aziende che hanno fatto dell'eccellenza la loro bandiera e che possono contare sulla presenza di importanti e numerosissimi bacini eno-gastronomici internazionalmente noti, come pure sullo sviluppo di comparti, quali quello dell'agricoltura biologica, per il quale vi sono regioni italiane che dimostrano una particolare vocazione.

Sotto il profilo delle transazioni commerciali internazionali, le prospettive di questo settore sono estremamente interessanti. Durante l'edizione del 2000 della storica rassegna del Salone del gusto di Torino si sono, infatti, registrati 130.000 visitatori, 500 espositori e quasi 2.500 etichette in degustazione. Un successo che ha superato le più ottimistiche aspettative nell'edizione del 2002, con 1.400 nuovi soci di *Slow food*, 138.000 visitatori in cinque giorni, 18.000 frequentatori dell'Enoteca e più di 3.000 vini in esposizione. È cresciuta la presenza straniera di visitatori e giornalisti accreditati, i quali ultimi hanno raggiunto la cifra record di 2.200, con un incremento del 10 per cento rispetto alla passata edizione. Ma, soprattutto, è esploso il «fenomeno Giappone», con 100 operatori di giornali e televisioni accreditati, al fianco di molti visitatori. Tutto ciò vale ad evidenziare come l'istituzione dell'Autorità per la sicurezza alimentare non solo può contare su di un retroterra produttivo fortemente caratterizzato e significativo, ma presenta interessantissime prospettive verso nuovi mercati.

La correlazione tra Autorità per la sicurezza alimentare, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e Corpo forestale dello Stato prevista dal presente disegno di legge (articoli 5 e 7) sta nel fatto che non vi può essere salubrità e qualità degli alimenti, se non vi è salvaguardia ambientale. Una razionale organizzazione della sicurezza alimentare passa obbligatoriamente per un modello di agricoltura ecosostenibile non massiva, improntata alle piccole e medie produzioni, in grado di garantire la tutela della collettività, dell'ambiente e del paesaggio. La stessa esperienza dei «Presìdi» non serve solo a salvaguardare cibi in via di estinzione, ma a rilanciare l'economia e lo sviluppo di determinate zone geografiche. Da sempre *Slow food* è fortemente impegnato sul fronte della cultura del cibo, dai

corsi di educazione alimentare nelle scuole, ai *Master of Food* dedicati agli appassionati, fino all'ultimo più ambizioso progetto che nel 2004 vedrà l'avvio dei primi cicli accademici della nuova università di scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra, in provincia di Cuneo e di Colorno, in provincia di Parma.

Il disegno di legge in titolo nasce da un progetto di Autorità immaginato come coordinamento e valorizzazione delle competenze e delle professionalità già esistenti e quindi, come tale, istitutivo di una Autorità «leggera» dal punto di vista degli investimenti e dei costi necessari per la sua costituzione e funzionamento. Coordinamento e valorizzazione di competenze che partono dalle singole realtà locali, per arrivare a costruire un sistema a rete interregionale volto ad esaltare la capacità operativa dell'Autorità medesima, senza duplicare investimenti e costi.

Mentre un tempo i commercianti guardavano con diffidenza l'idea del «consumare meno consumare meglio», oggi le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di alcune città sono schierate accanto a *Slow food*, proprio per promuoverle come poli eno-gastronomici. Se è vero, infatti, che molti cibi e bevande possono trovarsi in ogni angolo del pianeta (prodotti secondo una procedura industriale *standard*), è altrettanto vero che ogni territorio possiede una varietà di alimenti e tradizioni che oggi rischiano di scomparire, cancellate dal degrado ambientale, dallo spopolamento delle campagne, dalla perdita di cognizioni ed esperienza. La nuova frontiera è poter tornare a mangiare bene nelle nostre case. Ciò darà la misura della consapevolezza del gusto ed il piacere che diventa conoscenza, non elitaria, non episodica, ma sistematica e soprattutto volta a coinvolgere le giovani generazioni, le quali, altrimenti, finiranno con il dimenticare i sapori dell'antica e genuina tradizione gastronomica nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione dell'Autorità  
per la sicurezza alimentare)*

1. È istituita l'Autorità per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «Autorità».

2. Sono compiti dell'Autorità:

a) salvaguardare l'ambiente e le colture;  
b) agevolare la trasparenza del mercato agro-alimentare;

c) migliorare le condizioni di vita degli animali d'allevamento e la qualità degli organismi vegetali destinati all'alimentazione attraverso la creazione di un sistema organico di assistenza scientifica e tecnologica a favore degli operatori del comparto, nonché di informazione dei consumatori.

3. L'Autorità costituisce, in ambito europeo, l'organo di raccordo con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

4. L'autorità promuove, in ambito nazionale, il coordinamento dell'attività dei Ministeri delle politiche agricole e forestale, della salute, delle attività produttive, nonché delle regioni nelle materie rientranti nella sua competenza.

## Art. 2.

*(Funzioni dell'Autorità)*

1. Le funzioni dell'Autorità sono volte a:

a) fornire sostegno scientifico alla legislazione ed alle politiche statali e regionali in tutti i settori che presentano un impatto di-

retto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

b) fornire consulenza medico-scientifica in materia di nutrizione, con particolare attenzione a quella infantile ed in considerazione, altresì, delle più comuni patologie ad essa collegate, quali il diabete e l'obesità;

c) creare una rete di comunicazione stabile tra le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore agro-alimentare, fornendo informazioni indipendenti, tempestive e trasparenti;

d) prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli e ogni altra attività illecita che induce in errore il consumatore;

e) individuare e segnalare rischi potenziali ovvero emergenti, onde prevenirli ed eventualmente limitarne gli effetti attraverso un sistema di allarme rapido;

f) standardizzare le procedure di controllo nel settore agro-alimentare;

g) verificare la coerenza della legislazione nazionale e regionale con i principi stabiliti in ambito comunitario;

h) effettuare o commissionare studi e ricerche ai fini dell'espletamento delle finalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4;

i) presentare annualmente al Parlamento una relazione in merito al programma di lavoro svolto ed ai risultati conseguiti al fine di formulare conclusioni ed orientamenti utili alle istituzioni centrali e regionali.

### Art. 3.

#### *(Criteri e principi direttivi)*

1. Gli organi dell'Autorità si avvalgono dei corpi della Polizia di Stato specializzati e del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri per quanto attiene la salubrità e la sicurezza degli alimenti, nonchè la definizione di procedure *standard* che consentano:

a) la tracciabilità degli alimenti;

b) l'individuazione di additivi, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, organismi geneticamente modificati, fattori allergizzanti ed elementi di radioattività ambientale su matrice alimentare e quant'altro non consentito dalla normativa vigente;

c) il controllo della composizione dei mangimi per animali d'allevamento destinati alla alimentazione umana, le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti stessi, lo stato di salute e di benessere degli animali.

2. L'Autorità, oltre che della propria struttura organizzativa si avvale, nella forma della dipendenza funzionale, delle professionalità, dei mezzi, delle dotazioni scientifiche e degli organici dell'Istituto per la repressione delle frodi, dei servizi sanitari e veterinari, del Corpo forestale dello Stato, dei Nuclei speciali dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, nonché dei Corpi di polizia locale.

3. L'Autorità opera con criteri di trasparenza e pubblicità.

#### Art. 4.

##### *(Personalità giuridica ed organi dell'Autorità)*

1. L'Autorità ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. La medesima è posta sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono organi dell'Autorità:

a) il Consiglio di amministrazione, composto da sette consiglieri aventi comprovata competenza ed esperienza in campo agro-alimentare. Quattro componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute

e con il Ministro delle attività produttive, e tre sono indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) il Direttore generale, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive. Il Direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per due mandati;

c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Gli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione, del Direttore generale e dei membri del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'Autorità è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nonchè d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regola-

mento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro per la funzione pubblica, nonchè d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate l'organizzazione e le strutture operative, nonchè la dotazione organica dell'Autorità.

6. I regolamenti interni dell'Autorità sono approvati a maggioranza qualificata dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 5.

##### *(Riordino del Corpo forestale dello Stato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino del Corpo forestale dello Stato, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale del Corpo forestale dello Stato dall'Autorità;

b) riordino dei ruoli e delle professionalità del personale del Corpo forestale dello Stato, confermandone la peculiarità dello *status* quale personale preposto a funzioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e polizia giudiziaria;

c) riordino delle piante organiche degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, garantendone una equilibrata distribuzione sul territorio, anche in relazione alla presenza dei Corpi forestali istituiti dalle regioni;

d) aggiornamento dei programmi della scuola del Corpo forestale dello Stato.

## Art. 6.

*(Sede dell'Autorità  
per la sicurezza alimentare)*

1. L'Autorità ha provvisoriamente sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestale.

2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione interministeriale, alla quale partecipano il Ministro delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La Commissione di cui al comma 1 esamina le candidature esistenti al momento della definitiva designazione della sede dell'Autorità europea.

4. La Commissione di cui al comma 1 valuta la sussistenza dei requisiti posseduti dalle città candidate ad ospitare la sede dell'Autorità, in base ai seguenti parametri:

a) pluriennale sussistenza di sperimentati ed avanzati programmi di monitoraggio degli organismi della sanità regionale, preferibilmente supportata da una rete di laboratori pubblici nazionali, di centri didattici e ricerca di riferimento per l'intero paese, oltre che accreditati a livello europeo;

b) esistenza nel tessuto produttivo locale di tradizione e vocazione agro-alimentare ed eno-gastronomica di eccellenza;

c) preesistenza di un comitato promotore dotato di una propria struttura organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico e di una propria sede legale.

## Art. 7.

*(Coordinamento dell'Autorità con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)*

1. Al fine di garantire il coordinamento tra l'Autorità e l'Agenzia nazionale per la prote-

zione dell'ambiente, il Governo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organismo *ad hoc*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 8.

*(Parere parlamentare)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti che deve essere espresso entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega.

2. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi di cui al comma 1 possono comunque essere emanati.

Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, per l'anno 2003, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.



